



ACEA S.p.A.

Regolamento

del

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Acea del 14 giugno 2023

1. Premessa

Fermo restando le vigenti disposizioni di cui alla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate (di seguito la “**Procedura OPC**”), adottata da Acea S.p.A. (“**Acea**” o la “**Società**”), il funzionamento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate della Società (di seguito il “**Comitato OPC**”) è disciplinato dal presente regolamento (di seguito il “**Regolamento**”).

2. Scopo

Il Comitato OPC ha il compito di esprimere, prima dell’approvazione di una Operazione con Parti Correlate (come definita nella Procedura OPC) (le “**Operazioni con Parti Correlate**”), un motivato parere sull’interesse di Acea o di una sua società controllata al compimento dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

3. Composizione e nomina

Il Comitato OPC è composto da almeno cinque Amministratori Indipendenti (come definiti nella Procedura OPC), di cui uno con funzioni di presidente (il “**Presidente**”), e composto sia da Amministratori Indipendenti tratti dalla lista di candidati presentata dai soci di maggioranza, sia da Amministratori Indipendenti tratti dalla/dalle lista/liste di candidati, ove presentate dagli altri soci in sede di nomina, da parte dell’Assemblea degli azionisti, del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto (le “**Liste**” e ciascuna di esse “**Lista**”).

I membri e il Presidente del Comitato sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina dei componenti del Comitato dovrà assicurare, per quanto tecnicamente possibile, una adeguata presenza di amministratori indipendenti tratti da tutte le Liste.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a cessare (per morte, dimissioni, perdita del requisito di indipendenza o altro motivo) un componente del Comitato OPC, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione, per quanto possibile, con altro Amministratore Indipendente tratto dalla medesima Lista dell’Amministratore Indipendente cessato. Qualora tale Lista non abbia espresso un altro Amministratore Indipendente, l’Amministratore Indipendente cessato sarà sostituito

con la nomina di un Amministratore Indipendente tratto dalla Lista di maggioranza o, nell'impossibilità di tale nomina, da altra Lista.

Può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato OPC al fine di relazionare sugli elementi informativi forniti dalle competenti Funzioni/Aree aziendali il Responsabile della Funzione/Area proponente l'operazione.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire le competenze del Comitato OPC anche a un comitato già esistente, purché composto da almeno cinque Amministratori Indipendenti.

La durata dell'incarico dei membri del Comitato OPC coincide con quella del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

I membri del Comitato OPC decadono automaticamente dall'incarico qualora venga meno il requisito di indipendenza.

4. Funzionamento

Il Comitato OPC si riunisce all'occorrenza per esaminare le Operazioni con Parti Correlate, ad eccezione di quelle escluse dall'applicazione della Procedura OPC ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della medesima procedura.

Il Presidente del Comitato OPC convoca e dirige le riunioni. La Segreteria del Comitato OPC è coordinata dal Segretario del Consiglio di Amministrazione di Acea.

Il Comitato OPC è validamente riunito con la presenza di almeno tre Amministratori Indipendenti non correlati tratti da almeno due Liste.

Salvi i casi di correlazione al verificarsi dei quali opera il meccanismo di seguito indicato, il Comitato OPC delibera validamente il proprio parere sia con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza (come definite nella Procedura OPC) sia con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza (come definite nella procedura OPC), con il voto favorevole di 4 (quattro) componenti del Comitato OPC su 5 (cinque).

Qualora, con riferimento ad una specifica operazione posta all'ordine del giorno, venga rilevata la sussistenza in concreto della correlazione di uno o più componenti del Comitato OPC, sono attuati i seguenti presidi:

- (a)** nel caso in cui risulti correlato n. 1 (uno) componente del Comitato OPC quest'ultimo resterà, conseguentemente, composto da n. 4 (quattro) componenti e: (i) con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza, delibererà validamente con la maggioranza dei voti; e (ii) con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza delibererà validamente con il voto favorevole di almeno n. 3 (tre) Amministratori Indipendenti non correlati che appartengano almeno a due diverse Liste;
- (b)** nel caso in cui risultino correlati n. 2 (due) componenti del Comitato OPC quest'ultimo resterà, conseguentemente, composto da n. 3 (tre) componenti e: (i) con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza (come definite nella Procedura OPC), delibererà validamente con la maggioranza dei voti; e (ii) con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza il Comitato delibererà validamente con il voto favorevole di almeno n. 2 (due) Amministratori Indipendenti non correlati che appartengano almeno a due diverse Liste;
- (c)** nel caso in cui risultino correlati n. 3 (tre) o più componenti del Comitato OPC il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro temporanea sostituzione - avuto riguardo alla specifica operazione assoggetta al parere del Comitato OPC in relazione alla quale in concreto sia stata rilevata la loro correlazione - in modo da garantire una composizione del Comitato che contempli almeno 3 (tre) Amministratori Indipendenti non correlati. Il Consiglio di Amministrazione provvederà, pertanto, alla nomina di Amministratori Indipendenti non correlati attingendo alla medesima Lista dell'Amministratore Indipendente correlato. Qualora tale Lista non abbia espresso un altro Amministratore Indipendente, ovvero l'altro Amministratore Indipendente espresso da detta Lista sia comunque correlato, sempre avuto riguardo alla specifica operazione, l'Amministratore Indipendente correlato verrà sostituito con un altro Amministratore Indipendente non correlato tratto dalla Lista presentata dal socio di maggioranza o, in difetto, dalle altre Liste;
- (d)** qualora non sia possibile, per qualsiasi motivo, costituire, avuto riguardo alla specifica operazione, un Comitato OPC composto da almeno n. 3 (tre) Amministratori Indipendenti non correlati, si procederà secondo gli ulteriori presidi alternativi equivalenti attualmente previsti nella Procedura OPC.

La superiore procedura di temporanea sostituzione troverà applicazione anche qualora la sussistenza in concreto della correlazione di uno o più dei componenti del Comitato OPC venga rilevata nelle fasi delle trattative o dell'istruttoria dell'operazione.

Sono invitati a partecipare ai lavori del Comitato OPC il Presidente e gli altri componenti del Collegio Sindacale.

Nel caso di operazioni di maggiore rilevanza, il Comitato OPC può richiedere alla struttura aziendale coinvolta nell'operazione e/o ai soggetti delegati alla conduzione delle trattative e dell'istruttoria ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nelle comunicazioni inoltrate nella fase delle trattative e nella fase dell'istruttoria.

L'avviso di convocazione, inviato dal Segretario su incarico del Presidente del Comitato OPC, contiene l'indicazione del luogo, di norma la sede sociale o una delle sedi secondarie, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Comitato OPC può riunirsi in videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

In caso di assenza del Presidente del Comitato OPC, la riunione è presieduta dal componente presente più anziano di età.

I pareri espressi dal Comitato OPC sulle operazioni esaminate sono trasmessi tempestivamente alla struttura aziendale interessata perché si attivi nei confronti dell'Organo competente a deliberare. Copia dei pareri è trasmessa al Collegio Sindacale e alla Funzione Segreteria del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato OPC può farsi assistere, con oneri a carico della Società, da uno o più esperti indipendenti ogni qualvolta lo ritenga necessario.

5. Modalità di scelta dell'esperto indipendente

La scelta dell'esperto o degli esperti è effettuata dal Comitato OPC.

Il Comitato OPC valuta l'indipendenza dell'esperto in base ai criteri di valutazione previsti dall'art. 3.2., comma 2, della Procedura OPC.

Nel caso in cui venga riscontrata la sussistenza di una o più relazioni tra quelle previste dall'art. 3.2., comma 2, della Procedura OPC, il Comitato OPC potrà avvalersi, comunque, dell'esperto selezionato motivando espressamente le ragioni per le quali tali relazioni sono considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere, altresì, fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti.

Il Comitato OPC definisce il compenso massimo da corrispondere agli esperti indipendenti tenendo conto del valore e delle caratteristiche dell'operazione.

6. Parere favorevole

Il parere su una Operazione con Parti Correlate è considerato “favorevole” nel caso in cui lo stesso congiuntamente (i) sia deliberato con le maggioranze indicate al precedente art. 4 avuto riguardo rispettivamente per le Operazioni di Minore Rilevanza e per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e (ii) esprima l'integrale condivisione dell'operazione.

Il parere è considerato favorevole anche in presenza di una o più condizioni, purché le condizioni rilevate vengano concretamente recepite nella delibera autorizzativa dell'operazione e nel conseguente atto giuridico con il quale viene attuata l'operazione medesima. Nel caso in cui non vengano rispettate negli atti endo ed extra societari le condizioni rilevate e poste dal parere del Comitato, il parere del Comitato medesimo è da considerarsi “negativo”.

7. Compiti

Il Comitato OPC:

→ in caso di *operazioni di minore rilevanza*:

- esprime un motivato parere non vincolante sull'interesse di Acea o di una sua società controllata al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

→ in caso di *operazioni di maggiore rilevanza*:

- qualora lo ritenga necessario durante la fase di trattative, può richiedere alla struttura aziendale coinvolta nell'operazione e/o ai soggetti delegati alla conduzione delle trattative ulteriori informazioni e formulare osservazioni;
- qualora lo ritenga necessario durante la fase istruttoria, può richiedere alla struttura aziendale coinvolta nell'operazione e/o ai soggetti delegati alla conduzione dell'istruttoria ulteriori informazioni e formulare osservazioni;
- esprime un motivato parere vincolante sull'interesse di Acea o di una sua società controllata al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

→ in caso di *revisione* della Procedura OPC:

- esprime un parere al Consiglio di Amministrazione sulla proposta di revisione.

Il Comitato OPC vigila, altresì, sul corretto aggiornamento della Banca Dati nella quale sono inserite e ordinate le Parti Correlate di Acea, anche mediante appositi interventi di audit periodici condotti con l'ausilio della Funzione "Audit" della Società.

8. Indipendenza

Per Amministratore Indipendente si intende l'amministratore riconosciuto come tale ai sensi della Procedura OPC.

9. Non correlazione

Per Amministratore non correlato si intende l'amministratore diverso dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate.

10. Remunerazione

La remunerazione dei membri del Comitato OPC viene determinata dal Consiglio di Amministrazione sulla base della Politica in materia di remunerazione adottata dalla Società.

11. Modifiche del Regolamento

Il Consiglio di Amministrazione approva, anche su proposta del Comitato OPC, eventuali modifiche o integrazioni del presente Regolamento che si rendano necessarie anche a seguito di modifiche della Procedura OPC o della disciplina Consob in materia di Operazioni con Parti Correlate.